

DELIBERA N. 104/25/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ IL SOLE 24 ORE S.P.A. (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA RADIOFONICO IN AMBITO NAZIONALE
“RADIO 24”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 30 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 208/2021 E DELL’ARTICOLO 4
COMMA 2 LETT. A) E C) DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI
DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA APPROVATO CON
DELIBERA N. 37/23/CONS
(PROGRAMMA “LA ZANZARA”
ANDATO IN ONDA SU RADIO24 IL 28 NOVEMBRE 2024)
(CONT. 1/25/DSM)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 16 aprile 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, Testo Unico), come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del*

nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante *"Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

CONSIDERATO che ai sensi della delibera n. 697/20/CONS, del 28 dicembre 2020, e nello specifico dell'Allegato B recante *"Rateizzazione Istruzioni per gli operatori"*, il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all'Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell'istanza sono pubblicate sul sito www.agcom.it;

VISTA la delibera n. 37/23/CONS, del 22 febbraio 2023 con la quale è stato approvato il *"Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi)"*;

VISTO l'atto di contestazione n. 1/25/DSM del 5 febbraio 2025 recante *"Contestazione nei confronti della società Il Sole 24 Ore S.p.a. (fornitore del servizio di media radiofonico in ambito nazionale "Radio24") per la violazione dell'articolo 30 del Decreto legislativo n. 208/2021 e dell'articolo 4 comma 2 lett. a) e c) del Regolamento in materia di diritti fondamentali della persona approvato con delibera n. 37/23/CONS (Programma "La Zanzara" andato in onda su Radio24 il 28 novembre 2024)"*;

VISTA la nota prot. n. 0056999 del 5 marzo 2025 con cui la società Il Sole 24 Ore S.p.A. ha trasmesso la propria memoria difensiva;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto di contestazione n. 1/25/DSM del 5 febbraio 2025, notificato in pari data, l'Autorità ha accertato e contestato alla società Il Sole 24 Ore S.p.A., fornitore del servizio di media radiofonico in ambito nazionale "Radio 24", la violazione delle

disposizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 208/2021 e all'art. 4 comma 2 lett. a) e c) del Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona approvato con la delibera n. 37/23/CONS per aver diffuso espressioni e contenuti suscettibili di istigare a commettere reati o effettuare apologia degli stessi nonché di offendere la dignità umana, diffondere, incitare, propagandare l'odio o la discriminazione e offendere la dignità umana nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La contestazione ha ad oggetto alcune affermazioni diffuse nel corso del programma "La Zanzara" andato in onda il 28 novembre 2024 (un ascoltatore in collegamento telefonico afferma *"dico al marocchino, [...], imparate voi a comportarvi che venite da una civiltà medioevale e siete quelli che devastano le città, i paesi, mamma mia che gente che averte fatto entrare in Italia, che schifo veramente, la deportazione come Trump ci vorrebbe"* e Vittorio Feltri, nel corso del suo intervento in diretta, afferma: *"Ma scusa basta guardarli [...] vedi quello che combinano qui a Milano, come fai ad amarli? [...] i musulmani, ma io gli sparerei in bocca"* e *"io non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori"*).

2. Deduzioni della società

La società Il Sole 24 Ore S.p.a., con la memoria difensiva trasmessa in data 5 marzo 2025 ha rilevato, in merito ai fatti oggetto di contestazione, in sintesi quanto segue:

- la valutazione circa la portata lesiva del contenuto della telefonata di Vittorio Feltri e dei concomitanti interventi dei conduttori, oggetto di contestazione (il "Collegamento telefonico") andata in onda, nel corso del programma radiofonico "La Zanzara" del 28 novembre 2024, deve essere effettuata in concreto, tenendo in considerazione il contesto nel quale si colloca l'intervento in diretta di Vittorio Feltri e non può prescindere dalla condotta posta in essere da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, nonché dalle successive iniziative, assunte dalla Società, dopo il 28 novembre 2024.
- *Caratteristiche del programma radiofonico "La Zanzara".* L'approccio del Programma ai temi, di volta in volta affrontati, è sempre di natura satirica/goliardica e il format, com'è noto, è caratterizzato da un tono apertamente provocatorio e dal ricorso ad un linguaggio colorito. Ne deriva che *"l'utente medio del programma, avvezzo all'uso di iperboli, perifrasi e linguaggio figurato, era in grado di percepire la natura dell'intervento "incriminato", potendosi escludere che esse possano aver assunto ai loro occhi una potenziale valenza istigatrice.*
- *Il Collegamento. La telefonata in diretta di Vittorio Feltri.* La società evidenzia che, nel corso della puntata del 28 novembre 2024, i due conduttori affrontavano il tema delle violenze registrate a Milano, nel quartiere Corvetto nei giorni successivi alla morte del giovane Ramy. Nella prima parte della puntata, intervenivano alcuni ascoltatori che esponevano il loro punto di vista sull'accaduto. Subito dopo, Cruciani chiamava al telefono Vittorio Feltri e chiedeva all'ospite se conoscesse il quartiere "Corvetto" di Milano. La risposta

era affermativa, sebbene precisasse subito dopo di non frequentare le periferie, perché *“caotiche”* e *“brutte”*. Ribatteva Cruciani, ricordando che proprio nelle periferie la concentrazione di extracomunitari è maggiore rispetto alle zone centrali e a questo punto Feltri aggiungeva di non sopportare gli extracomunitari. Con tono scherzoso e per meglio contestualizzare la risposta, il conduttore gli chiedeva il motivo di tale presa di posizione, non potendo certo immaginare quale sarebbe stata la risposta: *“e c’è bisogno di chiedermelo, scusa, basta guardarli?”*. A questo punto Cruciani cedeva la parola a Parenzo che, tra le risate di sottofondo, la commentava negativamente: *“Come basta guardali, perché? Ma è una cosa pazzesca, scusa oh”*. Lo scambio di battute a questo punto vedeva Feltri replicare: *“Sarà pazzesca ma poi vedi quello che combinano qui a Milano, coma fai ad amarli? Amo i musulmani gli sparerei in bocca io...”* e Parenzo per tenerlo per quanto possibile a bada: *“noo, ma cos’è? Non è che guardo i musulmani e sono tutti dei ladri e assassini però non si può dire questa cosa...”*; *“ma una roba pazzesca, guarda che scatenerà un delirio questa roba... non si può dire roba simile...”*, senza riuscirci. E a Parenzo che reagiva sdegnato: *“è una cosa vergognosa dire contro i musulmani questo, scusami!”*, Feltri replicava: *“io non mi vergogni affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori”*. Dello stesso tenore lo scambio di battute finale, che vedeva sempre Parenzo ribattere criticamente e Feltri insistere sulle sue posizioni: Parenzo: *“Ma no! Ma sta peggiorando la tua situazione porca miseria Feltri: “Ma che me ne frega a me! Ma non me ne...”* Parenzo: *“Ma non è sostenibile!”* Feltri: *“Ma io sostengo quello che voglio contrariamente a te che sei un leccaculo conformista”*. A quel punto, preso atto delle inconciliabili posizioni assunte dai due, riprendeva la parola Cruciani che, fino a quel momento, non era intervenuto, per lasciare spazio alla replica di Parenzo ed evitare così il sovrapporsi delle voci.

- La società ritiene quindi evidenti due circostanze *“trancianti”*: la prima riguarda l’infondatezza della censura, mossa nei confronti di Cruciani, secondo la quale egli non avrebbe arginato l’intervento di Feltri in quanto *“l’argine alle intemperanze verbali”* è stato posto da Parenzo che ha chiaramente esposto il punto di vista della trasmissione. La seconda riguarda la inidoneità dell’intervento di Parenzo a rimuovere gli effetti negativi della condotta di Feltri, in diretta al telefono. Si tratta di una valutazione del tutto scollegata da quanto è davvero accaduto e sconfessata dal tenore letterale dei ripetuti interventi, volti a *“disinnescare”* la portata delle affermazioni in parola. Del resto, tenendo nel debito conto che la telefonata con Feltri andava in onda in diretta, non si vede come altrimenti si sarebbe potuto intervenire, preso atto di una *“posizione del tutto imprevedibile e, dunque, sottratta ad un preventivo controllo”*.
- La società ritiene che seppure si dovesse ritenere che le espressioni di Feltri *“abbiano una portata discriminatoria e siano davvero idonee ad istigare alla violenza e all’odio”* la loro valenza assume contorni del tutto diversi calandole nel contesto di una trasmissione radiofonica, qual è la *“La Zanzara”*, che lungi dall’essere veicolo di informazione oggettiva, è uno *“spazio nemico della*

banalità e del politicamente corretto”. E se anche così non fosse, quella valenza rimane nell’ambito della condotta dell’ospite, inevitabile ed imprevedibile, trattandosi di trasmissione in diretta ed avendo i due conduttori tenuto una condotta complessiva, tesa a prendere le distanze, così da escludere qualsivoglia responsabilità in capo alla Società.

- *Le iniziative successive adottate al Programma dopo la puntata del 28 marzo 2024.* Il Sole 24 S.p.a. precisa di aver assunto delle iniziative con riferimento alle affermazioni di Feltri *“nei giorni immediatamente successivi alla messa in onda della puntata del 28 novembre 2024 e prima che la presente procedura venisse aperta, dunque del tutto spontaneamente”*. Nel corso della puntata de “La Zanzara”, andata in onda il 3 dicembre 2024, il Programma ha nuovamente contattato telefonicamente Vittorio Feltri, per indurlo a chiedere scusa per le affermazioni andate in onda il 28 novembre 2024. Egli non ha voluto farlo, come era suo diritto, pur fornendo un’interpretazione autentica delle sue parole, precisando che la sua colorita espressione altro non era che un’iperbole, rivendicando dunque la correttezza del suo intervento, in quanto era chiaro che avesse fatto ricorso ad un linguaggio metaforico e che non era certo sua intenzione *“sparare in bocca ai mussulmani”*. Come si evince poi dal file audio e dalla trascrizione della parte d’interesse di quella puntata i due conduttori, prima di chiamarlo in diretta, precisavano, così sgombrando il campo da qualsivoglia fraintendimento, che le affermazioni di Feltri erano del tutto inaccettabili che non le condividevano in alcun modo e, anzi, che da esse prendevano *“tutte le distanze possibili e immaginabili”*. La Società sostiene quindi che *“chiara ed inequivocabile, dunque, è stata la posizione assunta dal Programma nei confronti delle affermazioni di Vittorio Feltri, sia durante la prima puntata che nel corso della seconda”* e rileva che il 13 dicembre 2024 ha deciso di eliminare dalle puntate, ancora fruibili ai relativi link, le parti riguardanti entrambi gli interventi di Feltri, come è agevole constatare ascoltandone la registrazione attualmente accessibile sul sito web di Radio 24.
- *Conclusioni.* La società ritiene di aver *“fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per evitare che l’intervento di Feltri potesse essere percepito nei termini contestati e per ovviare a tutte le non auspicate conseguenze”* e che non sussistono i presupposti per l’irrogazione della sanzione amministrativa.

3. Valutazioni dell’Autorità

All’esito della valutazione della documentazione istruttoria e delle registrazioni delle puntate del programma “La Zanzara” del 28 novembre 2024 e del 3 dicembre 2024 in atti, si rileva quanto segue in relazione a quanto sostenuto dalla società Il Sole 24 Ore S.p.A. nelle memorie difensive acquisite al prot. n. 0056999 del 5 marzo 2025. Non rileva la memoria integrativa ricevuta in data 7 aprile 2025 (prot. n. 0089359), in quanto è pervenuta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell’atto di contestazione 1/25/DSM, avvenuta il 5 febbraio 2025.

- con riguardo all'affermazione della Società Il Sole 24 Ore secondo cui *“la valutazione circa la portata lesiva del contenuto della telefonata e dei concomitanti interventi dei conduttori”* nel corso del programma radiofonico *“La Zanzara”* del 28 novembre 2024, deve essere effettuata *“tenendo in considerazione il contesto nel quale si colloca l'intervento in diretta di Vittorio Feltri”* si evidenzia che, ai fini della configurabilità della violazione dell'art. 30 del Testo Unico e dell'art. 4 comma 2 lett. a) e c) del Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona assumono rilevanza le espressioni verbali effettivamente diffuse nell'ambito del programma medesimo (*“Ma scusa basta guardarli [...] vedi quello che combinano qui a Milano, come fai ad amarli? [...] i musulmani, ma io gli sparerei in bocca”* e *“io non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori”*) che sono senza dubbio idonee a suscitare sentimenti di rifiuto e di incitamento all'odio in quanto si sostanziano in espressioni con un carattere discriminatorio che minano la dignità umana. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Società Il Sole 24 Ore, le frasi pronunciate da Vittorio Feltri nel corso dell'intervista risultano inequivocabilmente suscettibili, in maniera diretta o indiretta, di istigare all'odio e di offendere la dignità umana, diffondere, incitare, propagandare oppure di giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la violenza, l'odio o la discriminazione nei confronti di un gruppo di persone sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a prescindere dal *“contesto nel quale si colloca l'intervento in diretta”*.

Invero il *“contesto di una trasmissione radiofonica, qual è la La Zanzara”* caratterizzata da *“ironia e satira”* non vale a ridurre la portata lesiva dei contenuti mandati in onda nella puntata del programma del 28 novembre 2024. Né può assumere rilevanza ai fini della valutazione della illegittimità delle affermazioni di Feltri la circostanza che il format del programma sia caratterizzato da un tono apertamente provocatorio e dal ricorso ad un linguaggio colorito.

- con riferimento a quanto sostenuto dalla società Il Sole 24 Ore in merito *“imprevedibilità”* della *“posizione”* di Vittorio Feltri in relazione alla quale non sarebbe stato possibile *“un preventivo controllo”*, deve osservarsi invece che già nella prima parte del programma *“La Zanzara”* del 28 novembre 2024, precedentemente all'intervento in diretta di Vittorio Feltri, erano state mandate in onda due dichiarazioni registrate in cui lo stesso Feltri affermava *“in sostanza [...] il Corvetto, ogni notte succedono dei pasticci ripetutamente messi in scena dai delinquenti che sono prevalentemente extracomunitari”* (minuto 16:48) e *“siccome non hanno un lavoro, non hanno un soldo, non sanno come sopravvivere delinquono, vi sembra una cosa normale? È molto meglio non farli sbarcare”* (minuto 17:38). Tali dichiarazioni, già sintomatiche di una propensione di Feltri ad esprimersi in termini oltremodo critici e discriminatori, avrebbero dovuto indurre i conduttori a prendere in considerazione l'ipotesi che alle domande sul tema degli extracomunitari (*“tu conosci le periferie? tu non vai molto in periferia, le periferie non le sopporti [...] pieno di extracomunitari soprattutto”; “perché non sopporti gli extracomunitari?”*) le risposte di Feltri

sarebbero potute sfociare in affermazioni ancora più marcatamente ostili e discriminatorie.

Pertanto, le dichiarazioni di Feltri che i conduttori avevano deciso di mandare in onda nella prima parte del programma avevano già reso evidente agli stessi conduttori, ancora prima che Feltri intervenisse in diretta, l'atteggiamento ostile e discriminatorio manifestato da quest'ultimo confronti degli *"extracomunitari"*. Invero le modalità di svolgimento del dialogo tra i conduttori Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo e l'ospite Vittorio Feltri, in collegamento telefonico, unitamente al tenore delle domande che i conduttori gli rivolgono (Cruciani chiede *"scusa Vittorio, sai dov'è il quartiere Corvetto?"*; *"tu conosci le periferie? tu non vai molto in periferia, le periferie non le sopporti [...] pieno di extracomunitari soprattutto"* e Feltri aggiunge *"soprattutto extracomunitari che non sopporto"*) evidenziano non solo che i conduttori non hanno adottato le cautele necessarie ad impedire che l'ospite pronunciasse le espressioni offensive e discriminatorie in questione (*"Ma scusa basta guardarli [...] vedi quello che combinano qui a Milano, come fai ad amarli? [...] i musulmani, ma io gli sparerei in bocca"* e *"io non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori"*) ma che tali espressioni non sono state una sortita imprevedibile dell'ospite (Cruciani chiede infatti *"non so perché non sopporti gli extracomunitari"* e Feltri risponde *"c'è bisogno di chiedermelo? Ma scusa basta guardarli"* e Cruciani insiste affermando *"in che senso basta guardarli? mentre Parenzo aggiunge "Come basta guardarli, perché? ma è una cosa pazzesca, comunque..")*).

La conduzione del programma nel corso dell'intervento telefonico di Feltri dimostra una scarsa propensione a prevenire condotte vietate e ad evitare che l'intervento di Vittorio Feltri sfociasse in dichiarazioni lesive della dignità della persona e in discorsi d'odio.

In tale contesto le affermazioni proferite da Feltri nel corso del proprio intervento in diretta non possono in alcun modo considerarsi *"non prevedibili e inevitabili"*.

- con riguardo alle affermazioni della Società secondo cui *"l'argine alle intemperanze verbali"* è stato posto da Parenzo che avrebbe chiaramente esposto il punto di vista della trasmissione intervenendo in maniera idonea a rimuovere gli effetti negativi della condotta di Feltri, in diretta al telefono, deve rilevarsi che la condotta dei conduttori non appare idonea, se non in parte, a stigmatizzare le gravi affermazioni di Feltri e a ricondurre il programma entro i limiti della correttezza a fronte della condotta violenta dell'ospite e ciò anche in considerazione del tono ironico e scherzoso che ha caratterizzato l'interlocuzione con Feltri.

L'inidoneità degli interventi dei conduttori ad interrompere la condotta illegittima di Feltri è comprovata anche dal fatto che le gravi affermazioni di Feltri sono state pronunciate, in parte, in risposta alle domande e agli interventi dei conduttori. Invero Feltri afferma *"E c'è bisogno di chiedermelo, scusa, basta guardarli?"* in risposta a Cruciani che chiede *"perché non sopporti gli extracomunitari?"* e poi afferma *"sarà pazzesca ma poi vedi quello che combinano qui a Milano, come fai ad amarli? Amo i musulmani ... ma io gli sparerei in bocca io ..."* dopo che Parenzo gli chiede *"come basta guardarli, perché? ma è una cosa pazzesca, scusa oh"*. Inoltre, gli interventi di Parenzo nel prosieguo del dialogo con Feltri (*"nooo, ma cos'è? Non è*

che guardo i musulmani e sono tutti dei ladri e assassini però non si può dire questa cosa ...”, “... ma è una roba pazzesca, guarda che scatenerà un delirio questa roba ... non si può dire una roba simile ...”, “è una cosa vergognosa dire contro i musulmani questo, scusami!”) non sono utili ad interrompere Feltri che arriva invece ad affermare *“io non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori”*.

E qui occorre comunque evidenziare che la connotazione scherzosa e ironica dell'intervista anche quando i conduttori sembrano redarguire Feltri (Parenzo afferma *“Ma stai peggiorando ma stai peggiorando la tua situazione porca miseria!”*, *“ma non è sostenibile!”*, *“ma non si può”*) non consente di ritenere realizzato il completo discostamento e la riparazione rispetto alle dichiarazioni lesive della dignità della persona e al discorso d'odio pronunciati dall'ospite.

Tanto più che anche dopo le gravissime affermazioni di Feltri, oltre a non aver assicurato un efficace discostamento, i conduttori proseguono normalmente l'intervista a Feltri con ulteriori domande.

Il contesto scherzoso e ironico in cui si è svolta l'intervista di Feltri risulta peraltro confermato dalla ricostruzione dell'episodio contenuta nella memoria presentata dalla società Il Sole 24 Ore laddove viene evidenziato quanto segue: *“Feltri aggiungeva di non sopportare gli extracomunitari. Con tono scherzoso [...] il conduttore gli chiedeva il motivo di tale presa di posizione”* e *“Cruciani cedeva la parola a Parenzo che, tra le risate di sottofondo, la commentava negativamente: “Come basta guardali, perché? Ma è una cosa pazzesca, scusa oh”*).

Le modalità di svolgimento dell'intervista e la scarsa efficacia del comportamento dei conduttori ai fini di un loro pieno discostamento dalla condotta illegittima di Feltri hanno finito per determinare una sorta di “banalizzazione” delle frasi violente pronunciate da Vittorio Feltri.

- quanto dichiarato dalla società in merito alle iniziative assunte con riferimento alle affermazioni di Feltri *“nei giorni immediatamente successivi alla messa in onda della puntata del 28 novembre 2024”* ed in particolare la precisazione fatta dai conduttori nel corso della puntata de “La Zanzara”, andata in onda il 3 dicembre 2024, secondo cui *“le affermazioni di Feltri erano del tutto inaccettabili che non le condividevano in alcun modo e, anzi, che da esse prendevano “tutte le distanze possibili e immaginabili”* nonché la decisione di eliminare, a partire dal 13 dicembre 2024, dalle puntate, ancora fruibili ai relativi link, le parti riguardanti entrambi gli interventi di Feltri, non costituiscono esimente idonea ad escludere la responsabilità della Società nella violazione dell'art. 30 del Testo Unico e dell'art. 4 comma 2 lett. a) e c) del Regolamento avvenuta nel corso della puntata del programma “La Zanzara” del 28 novembre 2024, pur determinando una parziale attenuazione della condotta violativa;

CONSIDERATO che l'art. 30, comma 1, del Testo Unico prevede che *“La programmazione predisposta dai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana non deve contenere alcuna istigazione a commettere reati oppure apologia degli stessi, in particolare: a) istigazione alla violenza o all'odio*

nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell'art. 604 -bis del codice penale”;

CONSIDERATO che l'art. 4 comma 2 del Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona approvato con la delibera n. 37/23/CONS, nel prevedere i criteri vincolanti cui i fornitori devono indirizzare la programmazione, stabilisce che: *“a) i programmi di informazione e di intrattenimento non devono contenere espressioni verbali o para-verbali, immagini o elementi grafici suscettibili, in maniera diretta o indiretta, di istigare a commettere reati o effettuare apologia degli stessi nonché di offendere la dignità umana diffondere, incitare, propagandare oppure di giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la violenza, l'odio o la discriminazione e offendere la dignità umana nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, soprattutto nel caso di gruppi di minoranza o discriminati in virtù delle loro caratteristiche distintive, in un'ottica di bilanciamento di valori di pari rango, quali la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela dei diritti della persona;”* e che *“c) deve essere assicurato da parte dei direttori dei programmi e conduttori il tempestivo discostamento e riparazione rispetto alle dichiarazioni lesive della dignità della persona, dai discorsi d'odio o dalle forme comunicative inneggianti a violenza o alla commissione di reati, non prevedibili e inevitabili, o avvenuti in un contesto non sottoponibile a preventivo controllo del fornitore di servizi media”;*

CONSIDERATO che tra i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con altri diritti fondamentali della persona, assume un particolare rilievo il rispetto della dignità umana ed il divieto di ogni discriminazione, a garanzia dei diritti inviolabili spettanti ad ogni persona e che la libertà di manifestazione del pensiero non include, pertanto, discorsi ostili e discriminatori che sono vietati a vari livelli dall'ordinamento interno e sovranazionale;

CONSIDERATO che la consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in tema di *hate speech* si esprime, innanzitutto, nel senso che l'istigazione all'odio non richiede necessariamente il riferimento ad atti di violenza o delitti già consumati, in quanto i pregiudizi rivolti alle persone ingiuriando, ridicolizzando o diffamando talune frange della popolazione e isolandone gruppi specifici — soprattutto se deboli — o incitando alla discriminazione, sono sufficienti perché le autorità interne privilegino la lotta contro il discorso razzista, a fronte di una libertà di espressione irresponsabilmente esercitata e che provoca offesa alla dignità e alla sicurezza di queste parti o gruppi della popolazione;

RITENUTO di non accogliere le giustificazioni presentate dalla società Il Sole 24 Ore S.p.a. in quanto le condotte oggetto di contestazione e, segnatamente, la diffusione di espressioni e contenuti suscettibili di offendere la dignità umana,

diffondere, incitare, propagandare l'odio o la discriminazione nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel corso del programma radiofonico "La Zanzara" andato in onda su Radio 24 il 28 novembre 2024 e il comportamento dei conduttori, non idoneo a determinare il tempestivo discostamento e la riparazione rispetto alle dichiarazioni lesive diffuse, integrano la violazione dell'art. 30 del Testo Unico e dei criteri preventivi previsti dall'art. 4 comma 2 lett. a) e c) del Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona approvato con delibera n. 37/23/CONS;

RITENUTO, pertanto, che la Società Il Sole 24 Ore S.p.a. (fornitore del servizio di media radiofonico in ambito nazionale "Radio24") ha violato le disposizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 208/2021 e all'art. 4 comma 2 lett. a) e c) del Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona approvato con la delibera n. 37/23/CONS per aver diffuso espressioni e contenuti suscettibili di istigare a commettere reati o effettuare apologia degli stessi nonché di offendere la dignità umana, diffondere, incitare, propagandare l'odio o la discriminazione nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

RITENUTO, per l'effetto, di confermare quanto rilevato nell'atto contestazione n. 1/25/DSM in ordine alla violazione delle disposizioni sopra richiamate;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 euro a 600.000 euro secondo quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera q), e comma 2, lettera g) del Testo Unico;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del corrispondente a cinque volte il minimo edittale pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), e che in tale commisurazione rilevano i seguenti criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione posta in essere dalla società Il Sole 24 Ore S.p.a. è da ritenersi di elevata entità in considerazione dell'oggettiva rilevanza negativa dei contenuti diffusi dal programma "La Zanzara" del 28 novembre 2024 e della potenzialità lesiva della violazione rispetto agli utenti. Ciò anche in considerazione del grave disvalore sociale della condotta posta in essere nel corso del programma da un ospite particolarmente qualificato, in quanto noto giornalista.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla società Il Sole 24 Ore nelle memorie

difensive del 5 marzo 2025 in merito alle iniziative adottate sia nel corso della puntata del 28 novembre 2024 che in quella successiva del 3 dicembre, con riferimento alle dichiarazioni di Feltri, tali iniziative non possono considerarsi condotte idonee ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze della violazione posta in essere nel corso del programma del 28 novembre 2024. Invero, seppure i conduttori Cruciani e Parenzo abbiano precisato, in particolare nella puntata del 3 dicembre 2024, quindi in ogni caso soltanto nella terza puntata successiva a quella cui sono state diffuse le espressioni di odio pronunciate da Feltri, che *“le affermazioni di Feltri erano del tutto inaccettabili che non le condividevano in alcun modo e, anzi, che da esse prendevano tutte le distanze possibili e immaginabili”*, il tenore del loro dialogo con Feltri, intervenuto in collegamento telefonico, come può evincersi dal file audio allegato alle controdeduzioni della Società (Cruciani afferma, prima della telefonata con Feltri, *“allora ragazzi nei giorni scorsi Vittorio Feltri, ospite qui a La Zanzara ha detto alcune cose, ovviamente, ça va sans dire, inaccettabili [...] che riguardano una frase in particolare “sparerei in bocca ai musulmani”, “ora ovviamente alcune associazioni musulmane si sono incazzate”* e Parenzo aggiunge: *“una frase razzista, violenta, è chiaro che lui non è un violento, ma è una frase violenta è ovvio che lui non è un violento”* poi quando interviene Feltri Cruciani afferma *“sono qui con David. Noi abbiamo pensato una cosa però Vittorio che tu su questa cosa dei musulmani dovresti chiedere scusa”* Feltri risponde *“perché? Io non chiedo scusa un cazzo”*, Cruciani prosegue *“no ma perché hai detto, hai detto quella cosa di sparare in bocca”* e Parenzo *“eh quello è pazzesco”*, Feltri a questo punto afferma *“e ma ho detto gli sparerei, sparerei è condizionale, chi sa l'italiano sa che è ipotetico”* e Parenzo *“brutto anche da dire come si fa a dire un condizionale una cosa violenta capito Vittorio, non è da te, non è da te”*), non consente di ritenere utilmente attenuate le conseguenze della violazione. Inoltre, l'eliminazione, di cui dà atto la Società, delle *“parti riguardanti entrambi gli interventi di Feltri ancora fruibili ai relativi link”*, a partire dal 13 dicembre 2024, non costituisce comportamento utile ai fini della completa eliminazione della condotta violativa, ma solo per una parziale attenuazione in considerazione anche in ragione del notevole lasso di tempo intercorso tra la messa in onda del programma 28 novembre 2024 e il momento in cui la Società ha deciso di eliminare le parti riguardanti la violazione. Tali iniziative non rilevano quindi ai fini dell'attenuazione della misura della sanzione;

C. Personalità dell'agente

La società Il Sole 24 Ore S.p.a. per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi media radiofonici in ambito nazionale, è dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente. La società non è, comunque, incorsa in precedenti violazioni dell'art. 30 del D.lgs. n. 208/2021;

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da

giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “*Telemaco*” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all’anno 2023, da cui risultano un bilancio con ricavi pari a euro 196.259.000 e un utile di esercizio pari a euro 7.708.000;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura corrispondente cinque volte il minimo edittale pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00). Tale quantificazione appare ragionevole in relazione alle condizioni economiche sopra riportate;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società Il Sole 24 Ore S.p.A. (C.F. 00777910159), con sede legale in Viale Sarca, 123 – 20126 Milano, fornitore del servizio di media radiofonico in ambito nazionale “Radio 24”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione dell’art. 30 del D.lgs. n. 208/2021 e dell’art. 4 comma 2 lett. a) e c) del Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona di cui alla delibera n. 37/23/CONS.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 104/25/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 689/81, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a questa Autorità, tramite PEC all’indirizzo agcom@cert.agcom.it, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 104/25/CONS*”.

La presente delibera è trasmessa all’Ordine dei giornalisti ai sensi dell’art. 9 del *Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella